

D.L. 34/2023: NOVELLATO L'ART. 583-QUATER IN MATERIA DI LESIONI AI DANNI DEL PERSONALE SANITARIO E INTRODotta UNA NUOVA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI

Redazione



[DL-34_2023Download](#)

Si segnala l'ultimo intervento del Legislatore in materia penale che, mediante il D.L. 34/2023, ha introdotto disposizioni di rilievo in materia di tutela dei sanitari e in materia penal-tributaria.

In particolare, all'art. 16 del prefato atto avente forza di legge si dispone quanto segue: "1. All'articolo **583-quater** del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «**gravi o gravissime**» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.»".

L'art. 23 del medesimo decreto, prevede, invece una **causa di non punibilità** applicabile ad alcune fattispecie penali tributarie e, in specie, agli artt. **10-bis, 10-ter e 10-quater**, comma 1, del D.L. 74/2000.

In particolare, il Legislatore ha previsto che non sono punibili quando le relative violazioni sono **correttamente definite** e le **somme dovute sono versate integralmente** dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative **procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello**.